

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'azione revocatoria ordinaria è esperibile in caso di c.d. credito litigioso? E come si determina il valore della causa?

L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche nel caso in cui il credito sia, allo stato, oggetto di contestazione giudiziale (credito litigioso); ciò alla luce del principio per cui la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (né costituisce motivo di sospensione ex art. 295 c.p.c.), essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.

Il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria.

NDR: per tale principio si veda Cass. Civ. s.u. 9440/2004 e - anche in riferimento all'art. 295 c.p.c. - Cass. Civ. 2673/2016.

Tribunale di Bari, sentenza del 8.1.2018

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato all'odierno convenuto, l'odierna società attrice, come sopra identificata, rappresentata e difesa, deduceva che:

- essa società attrice *omissis* S.R.L. è creditrice del *omissis* della complessiva somma di Euro 134.468,40 (oltre spese della fase monitoria e interessi di mora liquidati), in forza di decreto ingiuntivo *omissis*, dal Presidente di Sezione del Tribunale di Lecce, munito di provvisoria esecutorietà, successivamente sospesa nel corso del giudizio di opposizione promosso dal *omissis*, ed attualmente pendente innanzi al Tribunale di Lecce, con R.G. n. 5124/2014;
- il credito de quo, in particolare, riviene dal corrispettivo pattuito con contratti di appalto, datati rispettivamente 04/04/2006 e 14/06/2006, e successive modifiche, intervenuti con la società *omissis* la costruzione di un capannone prefabbricato su di un lotto di proprietà di quest'ultima società, sito *omissis* ai quali contratti, il *omissis* in data 15/03/2010, rilasciò promessa di pagamento, con cui si impegnò a corrispondere la somma di Euro 134.468,40 (residuata a saldo di quella prevista sui predetti contratti di appalto) "entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla data di sottoscrizione (15/03/2010)";
- il debitore convenuto, tuttavia, in data 23/12/2011 (quindi successivamente al sorgere del credito) costituì fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c., con atto *omissis*;
- in tale fondo patrimoniale, xxx
- la costituzione di tale fondo appariva posta in essere al solo scopo di recare pregiudizio ad essa esponente creditrice e di sottrarsi alla garanzia patrimoniale;
- tale atto appariva indiscutibilmente compiuto, nella consapevolezza di pregiudicare le ragioni creditorie della odierna attrice, ed, in particolare, ciò emergeva dalla circostanza che tale atto era stato posto in essere dopo soli tre mesi dalla scadenza del termine ultimo (15/09/2011) fissato nella anzidetta promessa per il pagamento ("18 mesi dalla data di sottoscrizione, e cioè dal 15/03/2010"); - inoltre, *omissis* non risultava intestatario di altri beni;
- il *omissis*, nell'evidente consapevolezza dei rischi cui andava incontro nel risultare intestatario di beni immobili, quasi contestualmente a tale dismissione mirata del suindicato cespite patrimoniale, accettò, in data 25/07/2012, l'eredità lasciata dalla *omissis*, deceduta il 02/06/2007 (costituita da 1/3 dell'immobile *omissis*);
- talchè, nella stessa data della menzionata aditio hereditatis (25/07/12), alienò la propria quota di eredità sull'immobile appena acquistato mortis causa;
- com'è noto, l'azione revocatoria ordinaria è esperibile, anche nel caso in cui il credito sia, allo stato, oggetto di contestazione giudiziale (credito litigioso);
- infatti, a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 9440/2004), al quale erano seguite innumerevoli sentenze conformi delle sezioni semplici (cfr. per ultimo Cass. Civ. 2673/2016), è ormai pacifico che la natura "litigiosa" del credito non è elemento ostativo alla proposizione dell'azione revocatoria "in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito" (così, Cass. SS.UU. cit.), nè costituisce motivo di sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. 2673/2016 cit.);
- l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, in omaggio all'orientamento giurisprudenziale prevalente, va considerato e trattato, quoad disciplinam, alla stregua di un atto a titolo gratuito, suscettibile di essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
- com'è noto, in ipotesi di conferimento di uno o più beni immobili in fondo patrimoniale, successivo all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita, anche tramite presunzioni, senza che, viceversa, assumano rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) nè la relativa conoscenza o

partecipazione da parte del terzo che, nel caso di specie, era, addirittura, la moglie del ridetto debitore disponente; -quanto al profilo oggettivo dell'eventus damni, inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessario che il fondo patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito per aver determinato la perdita della garanzia patrimoniale, essendo sufficiente che l'atto abbia reso più difficile il recupero coattivo del credito, determinando o aggravando il pericolo già esistente, che un'eventuale futura azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa;

- interessante, al riguardo, risulta la pronuncia della Cassazione 7.10.2008, n. 24757, che ha ulteriormente ridotto il carico probatorio dell'attore, ritenendo non dovuta la dimostrazione del dolo specifico e, cioè, della consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, essendo sufficiente solo il "dolo generico", cioè la mera previsione del pregiudizio dei creditori;

- tanto in ossequio al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui "se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione";

- in particolare, poi, in presenza di atto a titolo gratuito, qual è la costituzione di fondo patrimoniale, ai fini dell'esperimento della revocatoria ordinaria, sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.;

- tanto ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 966 del 17 gennaio 2007, precisando che: "per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo";

- quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, come nel caso di specie, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore;

- le quote degli immobili citati costituivano, evidentemente, sostanze patrimoniali utili all'effettiva realizzazione dei diritti della società *omissis* SRL, odierna attrice, le cui ragioni creditorie erano state pacificamente compromesse dal revocando atto negoziale;

- nel caso di specie, sembrava oltremodo chiara la ricorrenza di tutte le condizioni necessarie per la proposizione dell'azione revocatoria riconosciuta al creditore per la tutela dell'integrità dei beni del debitore, affinché, su tali beni, il creditore medesimo soddisfarsi tramite l'esecuzione coatta;

- nel caso in scrutinio, infatti, il debitore aveva compiuto un atto gratuito sulla quota parte di un bene immobile di sua proprietà, che costituiva ricchezza utile alla soddisfazione della pretesa creditizia, determinando o aggravando, in tal modo, il pericolo di incapienza dei suoi beni;

- emergeva, infatti, la sussistenza dell'eventus damni consistente nella sottrazione mirata dal patrimonio del debitore degli unici due cespiti;

- ciò si sostanziava in un grave danno per le ragioni del creditore; -il debitore, certamente, fu pienamente cosciente del danno che, con la costituzione del fondo patrimoniale, avrebbe provocato alla pretesa creditizia della odierna attrice, sicchè l'intento fraudolento era quanto mai evidente;

- per quanto innanzi, essa società esponente intendeva agire per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, il predetto atto di costituzione di fondo patrimoniale per potersi soddisfare esecutivamente sulla quota parte dell'appartamento di proprietà del debitore.

Tutto quanto sopra premesso, la società xxxxxxxxxxxx come sopra rappresentata e difesa, concludeva chiedendo che: fosse dichiarato inefficace, nei confronti di essa attrice, il predetto atto di costituzione di fondo xxxxxxxxxxxx pagamento delle spese e competenze di causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. All'udienza del 19.07.2017, il procedimento veniva introitato per la decisione, previa assegnazione del termine di giorni 30 per il deposito di note riepilogative.

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

Sussistono, infatti, tutti i presupposti legislativamente prescritti, ai fini di una revocazione giudiziale dell'atto dispositivo di cui trattasi.

Va preliminarmente osservato come il diritto di credito di cui trattasi, sia stato già accertato, sia pure ai soli effetti di un procedimento monitorio, con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. (omissis...)/14, emesso dal Tribunale di Lecce in data 8.03.2014 e pubblicato mediante deposito in Cancelleria l'11.03.2014, nonchè ritualmente versato in atti dalla medesima società attrice. Nè, d'altra parte, l'attuale pendenza di un giudizio di opposizione avverso il richiamato provvedimento monitorio di condanna, con conseguente configurazione della natura litigiosa del credito per cui è procedimento, costituisce un ostacolo all'accoglimento dell'acropauliana, nei termini con cui la stessa è stata proposta da parte attrice. Tanto va affermato in ossequio all'insegnamento del Giudice di legittimità in subiecta materia, già correttamente e puntualmente richiamato dalla ridetta società attrice nei propri atti difensivi.

Va ulteriormente rilevata la circostanza che l'atto revocando di costituzione del fondo patrimoniale de quo, si situa in epoca posteriore all'assunzione del debito verso l'odierna attrice; è la stessa successione temporale degli accadimenti a rendere evidente la ricorrenza, nel caso in scrutinio, di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dall'art. 2901 c.c., ai fini della revocazione giudiziale di un atto dispositivo che sia stato compiuto dal debitore in danno delle ragioni creditorie.

Orbene, in data 15.03.2010, l'odierno convenuto *omissis*, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della xxxxxxxxxxxxxx prometteva di corrispondere in favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx somma di Euro 134.468,40, quale importo residuo a saldo di quello previsto sui contratti di appalto, datati, rispettivamente, 4.04.2006 e 14.06.2006.

Si è, per l'appunto, al cospetto di una promessa di pagamento che è stata rilasciata in ordine ai menzionati e documentati contratti di appalto intervenuti tra la *omissis* S.R.L, nella veste di impresa appaltatrice, e la società xxxL., relativamente alla costruzione di un capannone prefabbricato su un lotto di proprietà della ridetta società, sito *omissis*.

Non può poi sfuggire, in questa sede, un dato di non poco momento: è stata già riscontrata, all'esito di una perizia grafologica effettuata nell'ambito del richiamato giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo come sopra identificato, pendente davanti al Tribunale Civile di Lecce, nella persona del Giudice monocratico Dott. L. Sforza, l'autenticità della firma apposta cccc calce alla promessa di pagamento in discorso, in forza della quale, è stato emesso il decreto ingiuntivo odiernamente impugnato innanzi al Tribunale di Lecce.

Il Consulente nominato nell'ambito del citato giudizio di opposizione, si è così univocamente espresso: "...emergono significativi elementi di corrispondenza tali, per numero e quantità, da portare ad un giudizio di riconducibilità della firma in oggetto

alla mano del *omissis* ". D'altronde, non sussiste alcun ostacolo a che la ridetta perizia grafologica possa essere utilizzata nel presente giudizio; al riguardo, viene in soccorso, ancora una volta, il noto orientamento interpretativo della Suprema Corte correttamente e puntualmente invocato da parte attrice, in sede di scritti conclusionali.

In buona sostanza, è effettivamente accaduto, secondo quanto narrato e documentato dall'odierna attrice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tre mesi dopo la scadenza del termine ultimo indicato in sede di promessa di pagamento per l'estinzione della debitoria maturata da *omissis* S.R.L., ha compiuto, insieme con la di lui consorte, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per cui è giudizio (si veda copia ispezione ipotecaria prodotta in atti). Talchè, non è chi non veda il pregiudizio oggettivamente arrecato alle ragioni creditorie, derivante dalla circostanza che il *omissis* ha destinato al ridetto fondo patrimoniale, gli unici cespiti immobiliari di sua proprietà, costituiti dal 50% dell'immobile *omissis*, nonchè dall'immobile *omissis*. Senz'altro degna di attenzione, ai presenti fini, è l'ulteriore circostanza documentata da parte attrice, che vide il *omissis*, quasi contestualmente alla dismissione mirata dei suindicati cespiti patrimoniali, accettare, in data 25.07.2012, l'eredità lasciata *omissis*, deceduta il 2.06.2007, costituita da un terzo di un immobile *omissis*, come meglio identificato in atti, per poi, nel medesimo giorno (25.07.2012), alienare a terzi l'immobile in parola. Risultano, conseguentemente, incontestabili i due seguenti dati: da un lato l'oggettiva e concreta attitudine dell'attor evocando, già al momento del suo compimento, a pregiudicare le ragioni creditorie; dall'altro, la persistenza, all'attualità, di un eventus damni in termini di incapienza della garanzia patrimoniale del creditore.

Ad ogni buon conto, è appena il caso di evidenziare, in questa sede, come, ai fini dell'integrazione dell'eventus damni, non sia necessario che l'atto dispositivo abbia determinato l'impossibilità della soddisfazione del credito, in termini di perdita della garanzia patrimoniale del creditore, essendo, al contrario, sufficiente che l'atto revocando abbia determinato o semplicemente aggravato un pericolo di incapienza dei beni del debitore. Talchè, è sufficiente, ai fini che qui rilevano, la sussistenza di un nesso causale tra l'atto revocando e la sopravvenuta maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito.

Non è parimenti revocabile in dubbio, nel caso di specie, l'integrazione del requisito soggettivo della scientia damni; tanto sul rilievo che la stessa contiguità temporale tra i due atti giuridici, rispettivamente, il primo, di ricognizione del proprio debito verso la xxx il secondo, di disposizione del proprio patrimonio, consente a questo Giudicante di affermare, sulla scorta di una praesumptio hominis, a norma dell'art. 2727 c.c., che il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nel porre in essere l'atto oggetto della richiesta revocazione giudiziale, sia stato sorretto dalla consapevolezza di produrre un oggettivo danno al proprio creditore, in termini di vanificazione delle concrete possibilità, per lo stesso creditore, di un soddisfacimento coattivo delle proprie ragioni, attraverso un'esecuzione forzata sul patrimonio debitorio. Non poteva che essere noto al *omissis* l'effetto conseguente all'atto odiernamente impugnato, costituito dalla sopravvenuta dissoluzione della garanzia patrimoniale generica, in danno dell'odierna società attrice.

A tanto consegue l'integrale accoglimento della domanda introduttiva con ogni conseguenza di legge.

Le spese del giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in omaggio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, devono essere poste a carico del xxxxxxxxxxxxxx in omaggio al principio di causalità-soccombenza.

Quanto poi alla specifica problematica concernente l'individuazione dello scaglione di riferimento da utilizzarsi ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, viene in soccorso un recente pronunciamento del Giudice di legittimità. Con il ridetto dictum, la Corte di Cassazione ha aderito ad una precisa opzione ermeneutica che questo Giudicante ritiene meritevole di condivisione, in ordine alla vexata quaestio consistente nell'interrogativo se, ai fini che qui ci occupano, debba aversi riguardo al

valore del credito di cui trattasi o se, al contrario, debba aversi riguardo al distinto valore del bene o dei beni oggetto della domanda di revoca giudiziale. Trattasi, per l'appunto, dell'ordinanza 10089/14, specificamente attinente alla controversa questione della regolamentazione delle spese processuali, in tema di giudizi per azioni revocatorie.

La Corte, quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: "il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria". Il ridetto principio di diritto trova applicazione, anche nell'eventualità che il valore dei beni alienati, o sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore all'entità del credito di cui trattasi, "poichè l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo". Tanto sull'ulteriore ed insuperabile rilievo che la funzione dell'actiopauliana consiste "nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato" al fine di assicurare al creditore danneggiato "l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore" (sent. 5402/2004). Ne discende che, con riguardo al caso di specie, lo scaglione di riferimento, ai fini che qui ci occupano, andrà individuato con esclusivo riferimento al valore del credito di cui trattasi, pari ad Euro 134.468,40.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio civile iscritto al R.G.A.C. al n. 19845/2016, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca e dichiara inefficace, nei confronti dell'odierna xxx l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, rogato xxxx ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari (Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare), di procedere alle necessarie trascrizioni ed annotazioni, con esonero dello stesso Conservatore da ogni responsabilità; condanna, secondo soccombenza, il convenuto, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 8.846,00 (Euro ottomilaottocentoquarantasei/00), di cui Euro 8.030,00 per compensi professionali al difensore costituito, ed Euro 816,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo, a norma dell'art. 93 c.p.c. che il ridetto importo venga versato direttamente al procuratore costituito dell'odierna attrice, per essersi lo stesso dichiarato anticipatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.